



COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA
Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 05

della Giunta Comunale

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO SPERIMENTALE DI NIDO D'INFANZIA CON SEDE IN RUFFRE'-MENDOLA. DETERMINAZIONE TARIFFE RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE. DETERMINAZIONE CRITERI AMMISSIONE SERVIZIO. DETERMINAZIONE TARIFFA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE.

L'anno duemilaventidue addì 26 del mese di gennaio alle ore 14:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

		ASSENTE		Referto di Pubblicazione (Art. 183, C. 1 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.)
		Giust.	Ingiust.	
	SEPPI Donato	Sindaco		Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/01/2022 all'albo telematico ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Santini dott. Luca
	SEPPI Gianni	Vicesindaco		
	CONTU Claudia	Assessora		

Assiste il Segretario comunale Santini dott. Luca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Seppi Donato nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta comunale n. 5 di data 26 gennaio 2022

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO SPERIMENTALE DI NIDO D'INFANZIA CON SEDE IN RUFFRÈ-MENDOLA. DETERMINAZIONE TARIFFE RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE. DETERMINAZIONE CRITERI AMMISSIONE SERVIZIO. DETERMINAZIONE TARIFFA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 28 dicembre 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Regolamento di gestione del Servizio ed attivato il Servizio Pubblico Sperimentale di Nido d'Infanzia la cui attività è svolta all'interno della scuola dell'Infanzia di Ruffrè-Mendola;
- che con nota del Servizio attività educative per l'infanzia della Provincia Autonoma di Trento S180/26.2-2021/msg pervenuta la Comune di Ruffrè-Mendola in data 30.11.2021 prot. n. 3834 è stato *dato riscontro positivo al progetto educativo-didattico incentrato in particolare su l'immersione nella lingua tedesca e vita all'aperto presentato dall'Amministrazione di Ruffrè-Mendola per la gestione del servizio sperimentale, che verrà attivato nel plesso ospitante la scuola dell'infanzia provinciale e si forniscono a riguardo le seguenti precisazioni, indicando la coerenza con i principi desumibili dalle citate disposizioni giuntali in materia di requisiti strumentali e organizzativi minimi inoltre è stato precisato che il Comune di Ruffrè-Mendola potrà essere ammesso dal Servizio Autonomie locali che legge in copia alle assegnazioni provinciali in favore degli Enti locali a valere sui fondi a sostegno dei servizi socio-educativi per la prima infanzia così come previsto all'articolo 11 della L.P. 4/2002;*
- che con propria precedente deliberazione n. 134 di data 29 dicembre 2021 in seguito all'esito della gara sul mercato elettronico Mercurio è stato affidato alla Cooperativa La Coccinella con sede in Cles (TN) C.F./P.I. 01487610220, in possesso dei requisiti previste dalla normativa ed in particolare dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, il Servizio Pubblico Sperimentale di Nido d'Infanzia **CIG: 9026737B03**, per il periodo 1 (uno) anno per un totale di n. 12 (dodici) mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2022 e quindi sino al 28 gennaio 2023, precisando fin d'ora che i tempi di avvio del servizio avrebbero essere anticipati e/o posticipato di 15/20 giorni e quindi con avvio al 10/15 gennaio 2022 e/o al 15/20 febbraio 2022;
- che con la deliberazione consiliare n. 32/2021, sopra richiamata, si demandava alla Giunta l'adozione dei successivi provvedimenti di determinazione delle tariffe e dei criteri di ammissione ed eventualmente di approvazione delle domande ammesse;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 28 dicembre 2021 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Ruffrè-Mendola ed i Comuni interessati per l'accesso dell'utenza non residente al Servizio asilo nido comunale;

Tutto ciò premesso;

Richiamati:

- l'articolo 10, comma 1 lett. f), della L.P. 4/2002 "Ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", così come sostituito dalla L.P. 19 ottobre 2007 n. 17, ai sensi del quale i Comuni, in coerenza con quanto previsto dalla L.P. 3/2006 definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della L.P. 01 febbraio 1993 n. 3 e dall'articolo 7 della L.P. 03 febbraio 1997 n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
- l'art. 11, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale gli organismi rappresentativi dei Comuni e della Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lett. b) del comma 1

dell'art. 7, individuano i criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai Comuni per i servizi di cui alla stessa legge;

Atteso che il Consiglio delle Autonomie, nella seduta dd. 29 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole all'adozione del sistema ICEF per il calcolo delle tariffe relative ai servizi socio-educativi per la prima infanzia presenti sul territorio provinciale, secondo le modalità di gestione ed i criteri individuati dalla Provincia Autonoma di Trento;

Considerato che con deliberazione n. 262 del 17 febbraio 2011, avente ad oggetto "Direttive agli enti locali per l'adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi di cui alla L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm.", la Giunta Provinciale ha adottato gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi per la prima infanzia di cui alla L.P. 4/2002 e ss.mm, stabilendo che gli stessi si applicano a decorrere dal primo settembre 2012;

Richiamato l'articolo 8 del Regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 33/2021 in base al quale

"La partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio di nido d'infanzia è rappresentata da una retta mensile costituita da:

una quota mensile;

una quota giornaliera da corrisondersi sulla base delle presenze effettive.

La Giunta comunale definisce i criteri in base ai quali vengono determinate le quote di partecipazione delle famiglie per la fruizione del servizio, nonché i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie.

La determinazione della retta di frequenza è effettuata sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti ed è inoltre differenziato a seconda dell'articolazione dell'orario.

La quota mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione. La quota giornaliera dovrà essere corrisposta considerando le effettive giornate di presenza del bambino all'asilo nido.

Al momento dell'ammissione e successivamente, con periodicità annuale, l'Amministrazione determinerà la quota mensile che ogni utente deve corrispondere al Comune in relazione alla situazione socio-economica del nucleo familiare.

In caso di mancato rispetto dei termini fissati dal Comune per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale provvederà ad applicare nei confronti dell'utente la quota massima fino all'ultimo giorno del mese di avvenuta regolarizzazione della propria posizione.

La retta è pagata con le modalità e nei termini stabiliti dal Comune.

Il Comune, a tre mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di pagamento considerato, rileva la decadenza dal posto al nido d'infanzia del bambino o della bambina e riscuote le rette comunque dovute"

Considerato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16.11.2021 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, la Provincia ha confermato l'importo del trasferimento pro-capite per il servizio di nido d'infanzia e i Comuni hanno assunto l'impegno a non incrementare le tariffe a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia rispetto a quelle fissate per il 2021;

Preso atto ora che per la natura sperimentale del servizio Asilo Nido di Ruffrè-Mendola, la tariffa che è stata determinata dall'amministrazione comunale nel rispetto dei criteri fissati dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 avendo a riferimento le tariffe degli stessi servizi degli altri comuni della Val di Non.

Nella consapevolezza, in ogni caso che l'avvio di un servizio sperimentale con un numero di soli cinque non possa garantire la copertura integrale dei costi, l'amministrazione per di garantire tale servizio finalizzato anche e soprattutto al potenziamento linguistico tedesco (in considerazione della peculiarità del territorio del Comune di Ruffrè-Mendola, come già motivato nella deliberazione consiliare n. 32 data 28 dicembre 2021) non può accollare i maggiori costi alle famiglie e pertanto le tariffe sia delle famiglie dei Comuni aderenti alla convenzione con il Comune di Ruffrè-Mendola restano quelle applicate per gli stessi servizi presenti sul territorio;

Ritenuto, inoltre, in applicazione di quanto fissato dalla deliberazione consiliare n. 34 di data 28.11.2021, determinare i criteri per l'accesso al servizio, dando atto che gli stessi si applicano per il primo anno di avvio del servizio e potranno essere oggetto di modifiche anche in relazione all'aumento del numero dei posti a disposizione (attualmente fissato a 5 bambini);

Constatato, che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente

abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 121 di data 15 dicembre 2021 avente ad oggetto la proroga del Piano Esecutivo di Gestione, approvato con delibera giuntale n. 21 di data 7 aprile 2021, modificata da ultimo con la deliberazione n. 115 di data 29 novembre 2021, dell'atto di indirizzo dell'esercizio 2021 alla gestione provvisoria 2022, la competenza ad assumere il provvedimento è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo dalla L.R. 16 dicembre 2019, n. 8,;

Vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e ss.mm.;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 21/03/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 di data 01.02.2010.

Visto lo Statuto del Comune di Ruffrè Mendola da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 28 luglio 2014 da ultimo modificato con la deliberazione n. 24 di data 29 novembre 2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
n. 6;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare nel seguente modo, gli elementi necessari per la determinazione delle rette del Servizio **Sperimentale di Nido d'infanzia del Comune di Ruffrè – Mendola** per il primo anno educativo decorrente dall'apertura e per un anno e quindi fino al mese di gennaio/febbraio 2023 e riferita all'orario a tempo pieno dalle 07:30 alle 16:30
 - a. La **quota giornaliera è fissata in € 2,50**;
 - b. La **quota fissa mensile è fissata in € 440,00**;L'importo massimo della riduzione (Rmax) è fissato in € 180,00;
 - il valore ICEF (ICEFmin) al di sotto del quale la riduzione è attribuita nella misura massima è fissato in 0,13;
 - il valore ICEF (ICEFmax) al di sopra del quale non spetta alcuna riduzione è fissato in 0,30;e precisamente

coefficiente icef	retta mensile
0,13	€ 180,00
0,14	€ 195,29
0,15	€ 210,59
0,16	€ 225,88
0,17	€ 241,18
0,18	€ 256,47
0,19	€ 271,76
0,2	€ 287,06
0,21	€ 302,35
0,22	€ 317,65
0,23	€ 332,94

0,24	€	348,24
0,25	€	363,53
0,26	€	378,82
0,27	€	394,12
0,28	€	409,41
0,29	€	424,71
0,30	€	440,00

la quota fissa mensile dovuta dalle famiglie è ridotta del 15% per l'uscita anticipata fino alle ore 15.30 e maggiorata del 15% per l'uscita posticipata: dopo le ore 16.30 ed in ogni caso non oltre le ore 18.00.

Nel caso di più figli frequentanti contemporaneamente il Servizio, alle famiglie si applica a partire dal secondo figlio uno sconto del 30%

2. Di determinare, per le motivazioni in premessa esposte, **nell'importo fisso di Euro 120,00 mensili** per ciascun bambino ammesso all'asilo nido, il **contributo di compartecipazione da parte dei Comuni convenzionati con il Comune di Ruffrè-Mendola**,
3. Di dare atto che la **tariffa mensile delle famiglie residenti** nei Comuni non aderenti alla convenzione con il Comune di Ruffrè-Mendola **è determinata nell'importo di Euro 600,00 per ciascun bambino** ed in ogni caso non si applicano le agevolazioni ICEF di cui al precedente punto n. 1.
4. Di determinare, infine, i criteri per l'accesso al servizio, come meglio riportati nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che gli stessi si applicano per il primo anno di avvio del servizio e potranno essere oggetto di modifiche anche in relazione all'aumento del numero dei posti a disposizione (attualmente fissato a 5 bambini).
5. Di dichiarare con separata votazione unanime ed ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di render operative le tariffe per consentire la valutazione e l'applicazione degli importi a carico delle famiglie.
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6.
7. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Il Sindaco
- f.to Donato Seppi -

Il Segretario Comunale
- f.to dott. Luca Santini -

Modalità di ammissione al Servizio Sperimentale

Art. 1 Oggetto delle seguenti disposizioni

Negli articoli seguenti vengono disciplinate le modalità di accesso e di fruizione del Servizio Sperimentale del Comune di Ruffré-Mendola, la cui attività socio educativa è di interesse pubblico.

Art. 2 Disciplina delle ammissioni

Hanno diritto ad usufruire del servizio i bambini che abbiano compiuto il terzo mese di vita e che non abbiano superato il trentaseiesimo, che siano residenti con i genitori nel Comune di Ruffré-Mendola (o domiciliati in attesa di residenza) e nei Comuni con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione per la fruizione del servizio, fino alla copertura dei posti disponibili per gli utenti non residenti.

Qualora le domande di ammissione dei bambini residenti e dei Comuni convenzionati fosse inferiore alla disponibilità di posti è possibile inserire anche bambini provenienti da altri comuni con un costo fisso mensile senza agevolazioni iccef a carico dell'utente.

Nel caso in cui durante la frequenza al Servizio si verifichi il trasferimento della residenza in un Comune non convenzionato, viene consentita la fruizione del servizio fino alla conclusione del mese solare successivo alla variazione anagrafica. L'eventuale prosecuzione è poi subordinata al pagamento dell'intero costo del servizio.

I bambini, una volta ammessi, hanno titolo a frequentare il Servizio fino al compimento del terzo anno d'età, con la precisazione che la dimissione verrà effettuata in concomitanza con la fine dell'anno educativo in cui il bambino raggiunge il limite massimo di età (tre anni).

Nel caso in cui il bambino compia il terzo anno successivamente alla chiusura del periodo estivo può proseguire con la frequenza, previo rinnovo della domanda nei termini stabiliti, fino al 31 dicembre. Dal primo di gennaio l'utente risulta dimesso d'ufficio.

La Giunta Comunale rideterminerà il numero dei posti riservati agli utenti di Ruffré-Mendola, ai quali è data preferenza, e quelli a disposizione per i Comuni convenzionati, quando eventualmente, venisse variata la capienza del servizio.

La convenzione stipulata con altri Comuni deve disciplinare, nel pieno rispetto delle leggi e del presente regolamento, tutti gli aspetti del rapporto costituito compresa l'ammissione dei bambini ed il loro numero.

Qualora il numero dei posti non risulti evidenziato in convenzione dovrà essere annualmente comunicato entro il 15 giugno.

Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori ai posti disponibili si procede all'ammissione secondo l'ordine di una apposita graduatoria predisposta dalla Giunta comunale.

Nell'ammissione al Servizio viene data priorità ai bambini diversamente abili, certificati o in situazioni di svantaggio socio culturale segnalate dal servizio sociale.

Art. 3 Definizione di nucleo familiare

La situazione del nucleo familiare è quella, di norma, risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato famiglia rilasciata dal Comune di residenza; tuttavia il coniuge non separato legalmente dal richiedente si considera componente del nucleo familiare, anche se non convive abitualmente nello stesso alloggio. I minori, risultanti da certificazione anagrafica, non legati al richiedente o al suo coniuge, da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela o affidamento, sono considerati componenti il nucleo familiare solo se il richiedente o il suo coniuge provvedono al loro mantenimento.

Il convivente legato da un rapporto coniugale di fatto è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato legalmente.

In caso di situazioni anomale, la Giunta effettuerà delle verifiche in base alla documentazione presentata o a quella richiesta ad integrazione.

Art. 4 Domande di ammissione

Possono presentare domanda di ammissione al Servizio i genitori dei bambini sin dal primo mese di vita.

Le domande di iscrizione vengono raccolte per gli ingressi di settembre (entro il 31 luglio) e gennaio (entro il 30 novembre). Finché le iscrizioni sono inferiori alla capienza del nido, l'ammissione può avvenire in qualsiasi mese dell'anno.

I modelli per la compilazione della domanda di iscrizione al Servizio sono rilasciati dal Comune ed al medesimo devono essere riconsegnati, corredati dalla documentazione probante le dichiarazioni fatte. Per i cittadini stranieri deve inoltre essere allegata copia del regolare permesso di soggiorno.

Copia delle domande relative agli utenti non residenti, unitamente alla documentazione allegata, sarà successivamente inviata ai rispettivi Comuni, sia per gli eventuali provvedimenti di competenza, sia per la verifica dei dati dichiarati.

I richiedenti saranno convocati e saranno tenuti a presentarsi personalmente qualora la domanda presentata risulti incompleta. L'eventuale mancato completamento della domanda sarà causa di esclusione dalla graduatoria.

Nel caso di particolari situazioni familiari che comportino priorità per l'accesso (situazioni di salute o di svantaggio sociale), il tutto dovrà essere attestato da apposita documentazione (di tipo sanitario o socio assistenziale). Qualora, inoltre, vi sia una partecipazione nella copertura delle quote a carico della famiglia da parte del predetto servizio la domanda risulterà completa solo in presenza del formale atto di assunzione della relativa spesa.

Art. 5 Modalità di ammissione

Vengono confermate d'ufficio le ammissioni dei bambini già frequentanti il Servizio, per i quali non sia stata presentata disdetta.

I posti disponibili, cinque per l'anno educativo 2022, vengono assegnati prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Ruffré Mendola, quindi ai bambini provenienti dai Comuni convenzionati e, successivamente, agli altri. Hanno priorità, come già detto, i bambini diversamente abili e in condizione di svantaggio socio-culturale. In entrambi i casi si tratta della copertura di un solo posto (due in tutto, dunque). A parità di punteggio, farà da discriminante la data di presentazione della domanda.

Per l'apertura del servizio, dati i tempi ristretti, le domande saranno accettate in base all'ordine di presentazione, senza prendere in considerazione la priorità data dalla residenza, che invece nella stesura delle graduatorie successive sarà criterio di ammissione prioritario

Ad avvenuta assegnazione del posto, per concludere il procedimento di ammissione è necessario che la domanda venga integrata, entro i termini comunicati, con la seguente documentazione:

- a) copia dell'icef per il calcolo della retta, senza la presentazione della quale la retta sarà la quota fissa mensile senza riduzioni in base all'orario scelto;
- b) documentazione comprovante eventuali detrazioni (qualora risulti diversa rispetto a quella allegata alla domanda di iscrizione);
- c) certificato di vaccinazione del bambino (solo per le nuove iscrizioni);

Gli utenti ammessi al servizio possono rinunciare in ogni momento alla fruizione del medesimo, nei tempi previsti e presentando apposita domanda.

La mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione corredata la domanda di ammissione al Servizio, viene intesa come rinuncia al posto

Anche la mancata accettazione di posti che si rendono liberi nel corso dell'anno educativo, comporta la rinuncia.

Per i posti che si rendono disponibili per rinuncia o per eventuali dimissioni dal Servizio nel corso dell'anno educativo, l'accettazione deve essere effettuata entro il termine di 48 ore dalla comunicazione telefonica agli interessati.

Dopo l'accettazione del posto, il responsabile del procedimento comunica la data di ammissione al Servizio, a partire dalla quale inizia la fase di inserimento.

Art. 6 Graduatoria di ammissione e sua validità temporale

La graduatoria stilata inizialmente, verrà aggiornata nei due momenti previsti per gli inserimenti di settembre e gennaio (oltre, come specificato all'articolo 4, nel caso di disponibilità di posti e domande presentate in periodi diversi da quelli indicati) e sarà affissa nell'apposita bacheca comunale e presso la sede del Servizio stesso.

Entro otto giorni dalla data di pubblicazione le famiglie possono presentare ricorso per iscritto contro la posizione attribuite in graduatoria alla loro domanda. Il ricorso, motivato e documentato, deve essere presentato al Comune.

La graduatoria non sarà predisposta solo nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione presentate risulti inferiore ai posti disponibili.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Art.7 Servizio ordinario

Tutti i bambini sono ammessi alla fruizione del servizio con l'orario prescelto all'atto della domanda di iscrizione.

Orari:

Tempo pieno: 7:30-16:30

Uscita anticipata: 7:30-15:30

Posticipo: 7:30-18:00

Tutti i bambini devono essere presenti entro le ore 9.30 ed entro le stesse ore 9.30 deve essere comunicata al Servizio l'eventuale assenza per la giornata, oppure, se del caso, per i giorni successivi in relazione a stati morbosi del bambino.

Eventuali accordi preventivi che, in relazione alle esigenze della famiglia, prevedano la presenza del bambino in momenti diversi da quelli stabiliti hanno carattere eccezionale e vanno definiti con il responsabile della struttura ed autorizzati dalla Giunta comunale.

L'uscita giornaliera del bambino deve avvenire nel rispetto dell'orario di frequenza prescelto.

Il mancato rispetto dell'orario stabilito dovrà essere segnalato al coordinamento e comporterà il conteggio della retta fissata per la frequenza con orario intero o con orario prolungato.

Il Servizio resterà aperto tutto l'anno, ad eccezione di dieci giorni di chiusura.

Art. 8 Inserimento

L'inserimento del bambino avviene con la presenza del genitore o di una persona per lui significativa, secondo tempi e modi concordati tra famiglia e Servizio Sperimentale.

In considerazione della delicatezza dell'inserimento la presenza del genitore al Servizio viene richiesta di norma per due settimane (periodi differenziati potranno essere concordati dal coordinamento con i genitori).

L'accettazione di bambini è accompagnata di norma da un colloquio educatore – genitore ed è subordinata alla presentazione della prescritta documentazione sanitaria.

Per il periodo di inserimento del bambino al Servizio, determinato in 15 giorni, viene richiesta la retta corrispondente a quella prevista per l'orario ridotto della fascia di appartenenza.

Art. 9 Frequenze ed assenze

La frequenza deve avere carattere di continuità.

Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori a quindici giorni possono dar luogo alla esclusione del servizio previo accertamento da parte del coordinamento, attraverso un contatto con i genitori, delle motivazioni dell'assenza.

In questo specifico momento pandemico, nel caso di assenza per malattia superiore a tre giorni consecutivi, per la riammissione è necessario presentare al coordinatore il certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Ci si riserva di aggiornare in seguito il presente articolo

Quando l'assenza, comunque, superiore a tre giorni non è dovuta a malattia la riammissione avviene dietro presentazione al coordinatore di una dichiarazione sottoscritta da almeno uno dei genitori.

L'interruzione temporanea della frequenza (periodo estivo, altri periodi e per qualsiasi motivo) richiesta dalla famiglia comporta l'addebito dell'intera retta di frequenza. In tali casi non è accordabile la modifica di orario volta alla riduzione della retta.

Art. 10 Modifica orario di frequenza

Al momento dell'iscrizione sulla domanda deve essere indicato l'orario di frequenza prescelto.

Nel corso del periodo educativo è consentita la modifica dell'orario prescelto. In tal caso dovrà essere presentata richiesta scritta direttamente al coordinatore, che provvederà ad informare l'ufficio ragioneria comunale.

La modifica dell'orario decorre dal momento in cui la richiesta viene accolta da parte del coordinamento, mentre la variazione delle rette di frequenza avviene nel seguente modo:

- a. Nuovo orario decorrente dal 1° del mese:
 - applicazione della nuova retta corrispondente;
- b. Nuovo orario decorrente nel corso del mese:
 - aumento delle ore di frequenza: applicazione per l'intero mese della retta corrispondente al nuovo orario prescelto;
 - diminuzione delle ore di frequenza: la nuova retta ridotta verrà conteggiata dal mese successivo.

Art. 11 Dimissioni dal Servizio

Il ritiro dal Servizio deve essere sempre comunicato per iscritto, da parte dei genitori del bambino, al Comune di Ruffré-Mendola con un preavviso di almeno 30 giorni e deve avvenire alla fine dell'anno educativo (agosto).

Tale termine non si applica solo nel caso in cui il ritiro sia dovuto a gravi motivi, debitamente certificati.

Qualora il termine stabilito non venga rispettato sarà addebitata all'utente la retta di frequenza rapportata ai giorni di mancato preavviso.

Art. 12 Contribuzioni

Gli utenti del Servizio Sperimentale sono tenuti a corrispondere le rette di frequenza stabilite dal Comune di Ruffré-Mendola determinate in base alla situazione economica del proprio nucleo familiare (ICEF). Qualora le famiglie non presentassero l'icef saranno tenute a pagare la quota intera. Se presentato successivamente, può essere preso in caso dal mese successivo alla presentazione.

Rette

La retta di frequenza si compone di una quota fissa mensile e di una quota giornaliera di 2,50, che non varia in base al coefficiente ICEF e deve essere corrisposta considerando le giornate di effettiva presenza del bambino.

Per i residenti e per i Comuni convenzionati, su base ICEF

Quota minima: 180,00 euro (calcolata sul tempo pieno)

Quota massima: 440,00 euro (calcolata sul tempo pieno)

All'orario con **“uscita anticipata”** si applica uno **sconto del 15%**; all'orario con **“tempo prolungato”** si applica un **aumento del 15%**

Nel caso di più figli frequentanti contemporaneamente il Servizio, alle famiglie si applica a partire dal secondo figlio uno sconto del 30%

Per i Comuni non convenzionati

La quota prevista, per un tempo pieno, è di 600,00 euro, maggiorata del 10% nel caso di tempo prolungato.

N.B.: Per facilitare la gestione amministrativa l'ufficio, salvo diverse indicazioni, provvederà ad intestare la documentazione al genitore con il cognome uguale a quello del bambino.

Il pagamento della retta avviene in via posticipata ed il termine è fissato il giorno 27 del mese successivo a quello di frequenza.

In caso di mancata regolarizzazione del pagamento l'utente viene invitato a provvedere al saldo entro cinque giorni dalla data di ricezione del sollecito con il quale si comunica inoltre l'avvio della procedura per la dimissione d'ufficio. Il mancato versamento comporta l'esclusione dal servizio a tutti gli effetti ed il Comune provvederà alla riscossione coattiva del credito. In deroga a tale disposizione, è consentita la regolarizzazione dei pagamenti anche entro la successiva scadenza mensile, qualora il mancato pagamento sia imputabile unicamente a disguidi bancari documentati.

Nel caso in cui si ripetano mancate regolarizzazioni di pagamento, all'utente con la nota e le modalità di cui al comma precedente viene richiesto il versamento di tutte le pendenze maturate a quel momento.

Per gli utenti che non hanno autorizzato l'addebito automatico in conto (R.I.D.), fatta salva la prima mensilità, come pure nel caso di sollecito, verrà addebitato a titolo di rimborso delle maggiori spese amministrative un importo pari ad Euro 5,00.

La concessione di eventuali esoneri dal pagamento della contribuzione dovuta è subordinata all'assunzione di formali atti di impegno, da parte del Comune di residenza o dell'Ente preposto alla gestione dei servizi di assistenza sociale, a corrispondere al Comune di Ruffré-Mendola l'ammontare del contributo dal cui pagamento l'utente potrebbe essere esonerato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Seppi Donato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ruffrè – Mendola, 27/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santini dott. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed all'albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Ruffrè – Mendola,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi del 4° comma dell'art. 183 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm vista l'urgenza, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ruffrè – Mendola, 26/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.Luca Santini